AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 26/24/CIR

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DALLA SOCIETÀ GT S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, RELATIVA AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE N. 3/23/DRS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'11 settembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "*Integrazione dei poteri dell'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante "*Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 286/23/CONSdell'8 novembre 2023 recante "*Modifica al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'allegato A alla delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS*" di seguito denominato Regolamento sanzioni e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO l'atto Cont. n. 3/23/DRS notificato alla società GT S.r.l. in data 17 aprile 2023, con cui è stata accertata e contestata la violazione di obblighi relativi alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all'Allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare dell'art. 3, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6, comma 1 e 3, e l'art. 7, commi 1 e 5, nonché dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, come rifluito nel d.lgs. n. 207/2021 (di seguito "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" o "*Codice*") poiché ha consegnato in Italia la chiamata proveniente da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l'uso di numerazione geografica, già assegnata ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica operante in modo legittimo in Italia, al di fuori del territorio nazionale;

VISTO il documento preliminare di impegni presentato dalla società GT S.r.l. in data 31 gennaio 2024 ed il successivo documento del19 febbraio 2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria preliminare della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (di seguito *Direzione*) sulla proposta di impegni della società GT S.r.l.;

CONSIDERATO che la Commissione Infrastrutture e Reti (di seguito CIR) nella seduta del26 giugno 2024, ha condiviso le valutazioni della *Direzione* circa la non manifesta inammissibilità degli impegni presentati dalla società GT S.r.l. nonché circa la

necessità di operare delle integrazioni da parte della medesima società al testo definitivo degli impegni, ai fini dello svolgimento del Market Test;

VISTA la determina direttoriale n. 10/24/DRS, del 2 luglio 2024, con cui la proposta di impegni è stata pubblicata sul sito dell'Autorità ai fini della prevista consultazione pubblica;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica conclusasi in data 4 agosto 2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Sulla scorta degli accertamenti istruttori, con atto di contestazione n. 3/23/DRS, del 17 aprile 2023, è stata notificata alla società GT S.r.l. la violazione di obblighi relativi alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all'Allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare: dell'art. 3, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6, comma 1 e 3, , nonché dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, come rifluito nel d.lgs. n. 207/2021 del *Codice*, per avere consegnato in Italia le chiamate provenienti da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, ma con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l'uso di numerazioni, già assegnate ad altri fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche operanti in modo legittimo in Italia.

Nello specifico, dalle attività istruttorie svolte è emerso che le società coinvolte nel fenomeno descritto sono infatti risultate essere la società G.T. S.r.l. che è un soggetto autorizzato in territorio nazionale esclusivamente quale operatore di transito (*carrier*) e la società straniera Wermounth Trading Ltd.

Dalle informazioni, assunte rispettivamente dagli operatori Tim S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind TRE S.p.A., sui dati di traffico relativo a molteplici chiamate, spesso provenienti da una medesima numerazione mobile, indirizzate ai rispettivi clienti, è emerso che tutto il traffico telefonico esaminato è stato consegnato dalla società G.T. S.r.l. e che le chiamate con CLI "sospetto", veicolate dalla società G.T. verso la rete degli operatori interconnessi (TIM, Vodafone, Wind e Iliad), provenivano dalla già citata società denominata Wermounth Trading Ltd residente a Cipro.

È stata, quindi, inoltrata con e-mail del 4 gennaio 2023 una specifica richiesta di informazioni all' Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR ovvero Autorità per le comunicazioni di Cipro) alla quale l'Organismo in questione ha risposto comunicando che la individuata Wermounth Trading Ltd non risultava registrata come società in possesso delle autorizzazioni generali di operatore di comunicazione elettronica.

Conseguentemente, in esito a tutte le attività accertative di cui sopra è stato

notificato alla società GT S.r.l. in data 17 aprile 2023 il provvedimento di contestazione n.3/23/DRS.

La società notificata non ha esercitato il diritto di accedere agli atti del procedimento né ha presentato memorie difensive ai sensi rispettivamente dell'articolo 8 e dell'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui all'allegato "A" alla delibera n. 437/22/CONS (nel seguito Regolamento).

Successivamente alla notifica dell'atto di contestazione 3/23/DRS, in data 26 luglio 2023 l'Autorità ha adottato la delibera n. 32/23/CIR recante "*Ordinanza ingiunzione nei confronti di GT S.r.l. per violazione degli articoli 3, comma 1, e 6, comma 3, di cui all'allegato "A" alla delibera n. 8/15/CIR e dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Contestazione n. 3/23/DRS)*", notificata in data 2 agosto 2023.

Di seguito alla notifica della suindicata delibera la società GT S.r.l. in data 16 ottobre 2023 ha inviato istanza di annullamento in autotutela con contestuale richiesta sospensione della correlata contestazione n. 3/23/DRS e conseguente remissione in termini fondando la richiesta in applicazione della legge n.100 del 31 luglio 2023 (GU n.177 del 31 luglio 2023) di conversione, con modifiche, del Decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61 (GU n. 127 del 1° giugno 2023) e segnatamente il Capo I, articolo 4, rubricato "*Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi*"

L'articolo prevede, infatti, che " *per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa (o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione) nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori* (…)".

La scrivente ha quindi valutato la richiesta della società e preso atto che il Comune di Novafeltria (Rimini), sede legale della società GT S.r.l., rientra tra quelli inclusi nell'elenco dei Comuni interessati dalla legge 100/2023 ha ravvisato – stante la sequenza temporale dei fatti accaduti ed il carattere emergenziale della normativa - la necessità di accogliere l'istanza della Società, alla luce delle disposizioni legislative richiamate, adottando un provvedimento di annullamento in autotutela della delibera n. 32/23/CIR e conseguente remissione in termini ai sensi e per gli effetti prodotti dall'applicazione del citato articolo 4 della legge 100/23, da concedere alla società GT S.r.l. per esercitare le prerogative defensionali regolamentate.

Con la delibera n. 41/23/CIR è stato disposto, quindi, l'annullamento in autotutela della delibera n. 32/23/CIR e, per l'effetto, sono stati riassegnati alla società GT S.r.l. i termini di cui alla contestazione n. 3/23/DRS, per consentirle l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento sanzionatorio e difesa, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di cui alla delibera n. 286/23/CONS (Regolamento).

La medesima società ha chiesto di essere ascoltata in audizione (con nota del 18/12/2023) contestualmente depositando scritti difensivi.

L'audizione si è svolta in data 12 gennaio 2024 di cui al redatto verbale di sintesi come da regolamentazione vigente. La società GT S.r.l., avvalendosi in seguito della facoltà di cui all'articolo 13 del Regolamento ha presentato una proposta preliminare di impegni in data 31 gennaio 2024 (nota prot. Agcom n. 0029598), depositando nella successiva data del 19 febbraio c.a. la versione definitiva (nota prot. Agcom n.50772).

2. Quadro normativo e regolamentare

Giova a riguardo premettere che l'allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., relativamente all'uso della numerazione nazionale da parte degli operatori italiani, stabilisce quanto segue:

- art. 3, comma 1 (assegnazione delle numerazioni) prevede che "*I diritti d'uso delle numerazioni sono concessi ai soggetti in possesso di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la fornitura di reti o servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata, che ne abbiano effettiva necessità, in base ai servizi svolti*";
- art. 6 (identificazione della linea chiamante) che reca quanto segue:
  - comma 1. "*Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, trasportare e inoltrare l'informazione relativa all'identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza*";
  - comma 3. "*Il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM*";

Rileva altresì in argomento la delibera n. 112/19/CIR concernente "*Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del "CLI" trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR*" nella quale si diffidano «*gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad adottare, senza indugio, ogni misura funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui all'art. 6 della delibera n. 8/15/CIR come integrata dalla delibera n. 156/18/CIR*».

Infine, il *Codice delle comunicazioni elettroniche* all'art. 70, comma 1 prevede: "*Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché' non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione*".

Il medesimo *Codice* definisce all'art. 2, comma 1, *lett. z*), "*interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete*".

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, gli approfondimenti condotti dall'Autorità hanno, infatti, accertato che la società Wermounth Trading Ltd non risulta essere un operatore di comunicazione elettronica e, pertanto, in virtù di tale informazione la medesima società è da considerarsi quale mero cliente/utente finale estero di GT S.r.l.

La società GT S.r.l., pertanto, in base a richiamata normativa primaria e regolamentare, non risulta aver rispettato gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1 e dell'art. 6, comma 1 e 3, nonché dell'art. 70, comma 1, del *Codice*, poiché, stipulando un contratto con una società estera non autorizzata, ha consentito che chiamate extranazionali veicolate dalla medesima, fossero consegnate in territorio nazionale utilizzando numerazione già in uso legittimo a clienti di Operatori nazionali, schermando, per tale via, la reale provenienza della chiamata (cd. *CLI spoofing*) presso i clienti riceventi.

3. La proposta consolidata di impegni dopo l'audizione della società GT S.r.l.

Di seguito alla già citata audizione, del 12 gennaio 2024, l'operatore ha trasmesso il 19 febbraio 2024 la versione integrata della proposta di impegni, il cui contenuto è stato

pubblicato con la determina direttoriale n. 10/24/DRS, in data 5 luglio u.s. sul sito *web* dell'Autorità per le previste ed eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

Il testo degli impegni nella sua versione integrata e definitiva riporta:

Impegno I - *Inserimento espresso nei nuovi contratti per la fornitura di servizi di raccolta, transito e terminazione traffico nazionale ed internazionale dell'obbligo di rispetto per le parti negoziali della Raccomandazione ITU-T E.164. Pena il blocco immediato da parte di GT del traffico privo dei requisiti e la risoluzione del contratto in caso di inadempimento.*

Per il traffico internazionale il modello di clausola in questione prevederà altresì: a) di bloccare immediatamente il traffico in terminazione e/o transito verso numerazioni nazionali nel caso tali chiamate non contengano l'identificativo del chiamante, in linea con il vigente piano nazionale di numerazione e della raccomandazione suddetta; b) di risolvere il contratto in caso di inadempimento della clausola.

Si evidenzia che i contratti di GT srl attualmente in essere contengono già l'impegno al rispetto della Raccomandazione ITU-T E.164 e che, in caso di insufficienza della clausola di rispetto già in essere, anche per i contratti in corso verrà proposto alla controparte l'inserimento delle specifiche di cui al presente impegno.

In caso di diniego all'inserimento nel contratto della clausola di cui all'impegno n.1, sia in caso di stipula di nuovi contratti sia in fase di rinnovo di quelli in essere, GT srl non sottoscriverà accordi commerciali col contraente che abbia rifiutato l'inserimento.

Impegno II - *Prima della stipula di nuovi contratti, GT srl provvederà a richiedere copia conforme delle autorizzazioni in possesso della controparte negoziale e, qualora stilate in lingua diversa da quella inglese o italiana, della relativa traduzione asseverata.*

Sempre prima della stipula di nuovi contratti e per i contratti attualmente in corso, GT srl procederà autonomamente (tramite accesso alla banca dati delle autorizzazioni generali "GADB" gestita dal BEREC, in condivisione con gli uffici competenti dell'Autorità e/o direttamente con l'autorità di regolamentazione del paese in cui opera il carrier) alla verifica formale e sostanziale delle autorizzazioni in possesso delle controparti.

GT srl si impegna a non sottoscrivere il contratto o a risolvere quelli in essere in caso di esito negativo delle verifiche di cui al presente impegno.

Impegno III – *Al fine di implementare il già presente blocco automatico di tutte le chiamate prive dei requisiti e del formato di cui alla Raccomandazione ITU-T E.164, GT Srl verificherà, per ogni interconnessione internazionale e per singolo carrier, anche al fine di assicurare la correttezza del formato del CLI per le chiamate in arrivo e in transito le seguenti configurazioni di centrale:*

- *Blocco delle chiamate senza formato E 164;*
- *Blocco delle chiamate che arrivano senza subscriber number (+39 02);*
- *Blocco delle chiamate che arrivano solo con + 39;*
- *Blocco delle chiamate che arrivano con la totale assenza del campo CLI;*

Impegno IV – *Creazione di un'unità di monitoraggio, composta da un membro designato da GT srl ed uno designato dall'Autorità Garante, che (al 30 aprile 2024 e poi semestralmente in ragione delle ridotte dimensioni aziendali e di traffico gestito) compia un'analisi congiunta sull'esecuzione degli impegni assunti, con relativo report in rendiconto all'Autorità Garante.*

.

4. La consultazione pubblica

Avuto riguardo alle azioni intraprese dalla Società, preliminarmente o in concomitanza con la notifica degli impegni, nonché della previa cessazione della condotta contestata, a cui si aggiunge - significativamente - l'assenza di ulteriori ed analoghe segnalazioni da parte del mercato e dei soggetti segnalanti *in primis,* con decisione del 26 giugno 2024, la scrivente Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità ha valutato ammissibili, per il *market test*, la proposta di impegni presentata da GT S.r.l. e ne ha deliberato la pubblicazione ai fini della consultazione pubblica.

Pertanto, con determina direttoriale n. 10/24/DRS, del 2 luglio 2024, la proposta di impegni è stata pubblicata in data 5 luglio u.s. sul sito *web* dell'Autorità per eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

La consultazione si è conclusa in data 4 agosto c.a. in assenza di osservazioni da parte di soggetti terzi.

5. Le valutazioni conclusive dell'Autorità sugli impegni

Si osserva, in via preliminare, che attraverso l'esercizio del potere sanzionatorio l'Autorità garantisce la punibilità delle condotte poste in essere dalle imprese in violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di comunicazioni elettroniche.

In questo quadro, deve essere valutata la possibilità, riconosciuta dall'art. 13 del *Regolamento*, in applicazione di quanto disposto dall'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge n. 248/2006, concessa alle imprese, alle quali sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, di presentare una proposta di impegni nell'ambito di un procedimento sanzionatorio.

In tale prospettiva, l'art. 14 del *Regolamento* condiziona l'ammissibilità degli impegni al ricorrere di determinate circostanze, imponendo che essi non debbano essere

generici, carenti di serietà o presentati per finalità dilatorie o di carente contenuto, mentre l'art. 17, comma 1, ne prevede l'approvazione "*se la proposta sia idonea a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge e a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore di cui trattasi rimuovendo le conseguenze anticompetitive e antiregolatorie dell'illecito attraverso idonee e stabili misure*". In tal caso, in base al comma 6 dell'art. 17, l'organo collegiale ne ordina l'esecuzione rendendoli obbligatori per l'operatore proponente e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio connesso fino alla verifica dell'effettiva attuazione degli impegni.

Nella fattispecie in esame, gli impegni sono stati presentati nell'ambito di un procedimento sanzionatorio avviato per la violazione di precisi obblighi in ordine alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all'Allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare dell'art. 3, comma 1, in combinato dell'articolo 6, comma 1 e 3, e dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, come rifluito nel d.lgs. n. 207/2021 del *Codice*. La società in questione, infatti, ha consegnato in Italia le chiamate provenienti da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l'uso illegittimo di numerazioni già assegnate ad altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica operanti in modo legittimo in Italia.

Sull'ammissibilità della proposta di impegni

Come noto, ai fini dell'ammissibilità degli impegni, va preliminarmente valutata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, commi 1 e 5, del predetto *Regolamento*, che includano la cessazione "*della condotta oggetto di contestazione nonché … la costituzione di una funzione di vigilanza in capo a una struttura indipendente*".

La condotta contestata, come già sinteticamente premesso, è consistita nell'aver consegnato in Italia traffico proveniente da una società estera con cui GT S.r.l. non aveva titolo a stipulare un contratto di interconnessione, poiché mancante della necessaria autorizzazione nel proprio paese, e consentito l'uso di numerazioni nazionali, già assegnate ad altri operatori operanti in modo legittimo in Italia.

In merito a tale requisito di ammissibilità, la Società, nella proposta preliminare di impegni, ha dato atto della previa cessazione della condotta, a cui si aggiunge - significativamente - l'assenza di ulteriori ed analoghe segnalazioni da parte del mercato e del soggetto segnalante *in primis.*

Sotto diverso profilo, ai fini dell'ammissibilità risulta soddisfatto il requisito richiesto dal comma 5 dell'art. 13 del *Regolamento*, posto che la Società ha previsto la costituzione di una apposita unità di monitoraggio deputata alla verifica della corretta attuazione degli impegni proposti.

Sulla valenza degli impegni in ottica di maggior tutela degli utenti e pro-competitiva

Nel merito dei singoli impegni presentati si osserva quanto segue.

Circa l'**Impegno I**, le misure ivi contenute risultano apprezzabili, atteso che GT, in un'ottica di prevenzione dei comportamenti illeciti, intende inserire la clausola

contrattuale volta a scoraggiare l'uso non conforme della disciplina sul CLI dettata dal vigente piano nazionale di numerazione e dalla Raccomandazione ITU-T E.164, arrivando anche a bloccare le istanze di centrale non conformi.

Si precisa, in merito, che il blocco delle chiamate in violazione della Raccomandazione ITU sopra citata non rappresenta un obbligo operativo a carico degli operatori di transito ai sensi della normativa vigente e che pertanto è adottato su base volontaria.

Siffatta iniziativa assume, poi, una particolare valenza poiché e da ritenersi complementare **all'impegno III** che prevede di implementare ulteriormente il blocco automatico di tutte le chiamate prive dei requisiti e del formato di cui alla Raccomandazione ITU-T E.164, che GT ha già introdotto nei propri contratti ma che la stessa società intende, con maggiore puntualità, verificare estendendo ed ampliando i controlli sui formati delle chiamate per ogni interconnessione internazionale e per singolo *carrier*, anche al fine di assicurare la correttezza del formato del CLI per tutte le chiamate in arrivo e in transito.

Il positivo apprezzamento relativo a tale misura risiede nel fatto che il selettivo blocco delle chiamate in violazione della Raccomandazione ITU, di cui per l'appunto all'impegno III, non rappresenta un obbligo operativo a carico degli operatori di transito, ai sensi della normativa vigente, e che pertanto è adottato su base volontaria sostanziando, dunque, quell'elemento aggiuntivo e stabile richiesto dalla regolamentazione in materia di impegni e finalizzato a migliorare concretamente le attuali condizioni concorrenziali.

Quanto alla positiva valutazione riguardo all' **Impegno II,** si evidenzia che la verifica del titolo autorizzatorio preliminare all'acquisizione di nuovi clienti *wholesale*, si estenderà anche ai contratti in essere ed anche tale misura riveste i connotati dell'aggiuntiva novità, sostanziando un quid *pluris* rispetto agli obblighi che l'attuale assetto regolamentare prevede. che .Infatti, siffatta iniziativa -in caso di acquisizione di nuovi clienti *wholesale* - con il ricorso alla verifica puntuale e documentale delle autorizzazioni tramite accesso alla banca dati delle autorizzazioni generali "GADB"- gestita dal BEREC - rappresenta una misura particolarmente apprezzabile, atteso che GT, in un'ottica preventiva, ha dimostrato la concreta volontà di verificare costantemente la presenza del titolo autorizzatorio in capo agli operatori richiedenti la stipula di accordi di interconnessione, e di estendere tale monitoraggio anche ai contratti di interconnessione già in essere.

Valga, a tal proposito, sottolineare che la consultazione del DB del BEREC non rappresenta per gli operatori un obbligo ai sensi della normativa vigente e che la collaborazione con le ANR non dell'Unione europea, soprattutto quelle dei paesi da cui provengono la maggioranza delle segnalazioni di violazioni similari, non sempre sembrerebbe fattiva, rendendo, pertanto, allo stato non agevole una verifica compiuta del titolo.

Di conseguenza, risulta particolarmente apprezzabile che una società, nonostante la violazione perpetrata riguardi un solo contratto e l'assenza di precedenti violazioni a suo carico, abbia accettato di inserire tra gli impegni uno strumento allo stato ancora poco

diffuso oltre che non cogente, come il ricorso al GADB del BEREC, oltre che la certa verifica positiva del titolo autorizzatorio, interloquendo direttamente con l'Autorità competente extra Unione europea, per tutti i contratti sottoscritti e prima di sottoscriverne nuovi.

Circa l'**Impegno III**, le misure proposte appaiono rafforzare la tutela dettata dall'ordinamento italiano e come anticipato risultano complementari all'impegno I.

Infine, l'**Impegno IV – Unità di monitoraggio**, in cui la periodicità dei controlli a campione, la numerosità del campione stesso unito all'impegno a completare, nell'arco di 6 mesi, le verifiche sulla totalità dei contratti di interconnessione attualmente attivi, attestano la serietà degli impegni proposti dalla società e, pertanto, si rivelano utili a una migliore e maggiormente efficace attuazione degli obblighi regolamentari con conseguenti positive ricadute in termini di uso corretto delle numerazioni assegnate da soggetti regolarmente abilitati.

Le misure, pertanto, ed in particolare gli Impegni II e III, di cui gli altri due costituiscono un utile corollario, complessivamente comportano un indubbio valore aggiunto rispetto alla tutela dell'utenza finale onde evitare possibili *malpractice*, tenuto conto anche che l'operatore non è mai stato sottoposto a procedimenti sanzionatori.

Parimenti, la pubblicazione degli impegni costituirà una *best practice* e un riferimento per gli altri operatori, i quali saranno indotti ad alzare la soglia della qualità delle proprie attività di monitoraggio sull'interconnessione transfrontaliera.

RITENUTO, in conclusione, che gli impegni presentati da GT S.r.l. in data 19 febbraio 2024 , risultano, a una valutazione complessiva, idonei a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge e a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore di cui trattasi rimuovendo le conseguenze anticompetitive e antiregolatorie dell'illecito attraverso idonee e stabili misure, finalizzate oggettivamente a migliorare le attuali previsioni regolamentari di cui al citato Atto di indirizzo e, per l'effetto, comportano anche tangibili e sostanziali benefici per l'utenza finale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1
(Approvazione degli impegni di GT S.r.l.)

1. Gli impegni presentati in data 19 febbraio 2024 dalla società GT S.r.l., con sede legale, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono approvati e resi obbligatori per la Società nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità esamina con cadenza periodica, e comunque per un periodo di 1 anno dalla notifica del presente provvedimento, l'attuazione degli Impegni attraverso specifica attività di monitoraggio svolta dalla *Direzione*.

3. Il procedimento sanzionatorio di cui all'atto di contestazione n. 3/23/DRS è sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.

4. La società GT S.r.l. è gravata dell'obbligo di realizzare quanto previsto nel documento definitivo di impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato (Allegato A) al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla Società.

5. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 286/23/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 30 del *Codice* per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui all'art. 17, comma 6, del citato *Regolamento* e la continuazione del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata. Tali disposizioni trovano applicazione anche qualora l'organo collegiale accerti che l'approvazione degli Impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.

Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba